
REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1331

Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. (026U1331)

Vigente al: 10-9-2019

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

Capo I.

Costituzione della Associazione nazionale per il controllo della combustione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 23 dicembre 1888, n. 5888, ed il regolamento 7 novembre 1920, n. 1691;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di disciplinare il controllo sulla combustione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fra gli utenti di apparecchi a pressione di vapore, a gas e degli apparecchi e degli impianti di combustione, e' costituito un consorzio obbligatorio nazionale, con sede in Roma e sezioni regionali, avente personalita' giuridica, denominato: «Associazione nazionale per il controllo della combustione».

Detto consorzio ha il compito:

- a) di provvedere, nei modi e nei limiti che saranno stabiliti col regolamento, alla applicazione delle norme che con esso saranno emanate per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi e degli impianti suddetti;
- b) di diffondere la conoscenza e facilitare l'applicazione di sistemi di impianto e di esercizio tecnicamente perfezionati;
- c) di esercitare le altre funzioni che, in relazione a dette finalita', siano ad esso deferite.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 2

L'Associazione e' retta da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale sentito il Consiglio di Stato.

Fanno parte dell'Associazione tutti gli utenti indicati nell'art. 1, fatta eccezione di quelli che usino apparecchi per i quali siasi ottenuta la dichiarazione di esonero ai termini dell'articolo seguente.

L'Associazione e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 3

Nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti dal regolamento, potra' essere concessa la dichiarazione di esonero dall'applicazione delle prescrizioni in esso stabilite:

- a) per gli apparecchi a pressione, per i quali si provvede allo stesso scopo da particolari regolamenti;
- b) per gli apparecchi il cui funzionamento sia riconosciuto esente da pericolo e il cui consumo sia tale da non interessare l'economia del combustibile.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

- a) dai proventi della tassa di iscrizione dovuta dagli utenti;
- b) dalle quote annue e dai proventi per visite, verifiche e prove eseguite dall'Associazione;
- c) da altri proventi derivanti da speciali attivita' della Associazione;
- d) da contributi, elargizioni, donazioni e sussidi di qualunque natura;
- e) da beni mobili ed immobili.

Nel regolamento saranno stabilite la misura e le modalita' del pagamento dei diritti indicati nelle lettere a), b) e c), del presente articolo. Le tariffe dovranno essere approvate dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Ministro per le finanze.

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 1941, N. 1041.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 5

Organi dell'Associazione sono:

- a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Consiglio tecnico;

e) il Collegio dei sindaci;

f) il Collegio dei probiviri.

Detti organi adempiono alle funzioni specificate per ciascuno di essi, nel regolamento e nello statuto.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione e' composto, per due terzi, da membri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria e scelti fra i consortisti al corrente con i pagamenti, e, per un terzo, da esperti nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Il presidente ed il vice-presidente sono scelti in seno al Consiglio di amministrazione e nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Fara', inoltre, parte del Consiglio di amministrazione un membro nominato dal Ministro per le corporazioni, su designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria. Tale membro fara' anche parte del Comitato esecutivo, di cui al successivo art. 7.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 7

In seno al Consiglio di amministrazione, sara' costituito un Comitato esecutivo, composto, per due terzi, di membri scelti tra quelli designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria e, per un terzo, di membri scelti fra gli esperti nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Il presidente ed il vice-presidente del Consiglio sono rispettivamente presidente e vice-presidente del Comitato esecutivo.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 8

Il Consiglio tecnico e' composto di 9 membri nominati dal Ministro per le corporazioni, e cioe' di due rappresentanti dei consortisti designati dalla Confederazione fascista degli industriali, di tre esperti in rappresentanza del Ministero delle corporazioni e di quattro direttori delle sezioni regionali di cui all'art. 1.

I due rappresentanti dei consortisti ed i tre esperti sono scelti all'infuori dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Tutti i membri del Consiglio tecnico suddetto durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I due rappresentanti dei consortisti ed i due esperti sono scelti all'infuori dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Esso sara' presieduto da persona particolarmente esperta, da nominarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 9

Il Collegio dei sindaci e' composto di cinque membri effettivi, designati rispettivamente due dalla Confederazione fascista degli industriali, due dal Ministero delle corporazioni ed uno dal Ministero delle finanze.

La Confederazione fascista degli Industriali ed il Ministero delle corporazioni designano ciascuno anche un sindaco supplente.

I sindaci sono nominati annualmente con decreto del Ministro per le corporazioni e possono essere confermati.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 10

Il Collegio dei probiviri e' composto di un presidente, nominato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra i consiglieri della Corte di appello di Roma, e di due membri, dei quali uno nominato dal Ministro per l'economia nazionale ed il secondo eletto dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

Il Collegio decide quale amichevole compositore e senza formalita' di procedura.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 11

Spetta agli agenti dell'Associazione l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria concernenti l'applicazione dei regolamenti che saranno emanati per l'esecuzione del presente decreto, nei limiti che saranno fissati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono

vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Capo II.

Organizzazione provvisoria dell'Associazione.

Art. 12

Per la costituzione e per la prima organizzazione della Associazione, sara' istituita una Commissione amministrativa provvisoria composta di sette membri, designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria, fra i presidenti delle attuali associazioni riconosciute fra utenti di caldaie a vapore, e nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Tale Commissione ha il compito:

- a) di proporre al Ministro per l'economia nazionale lo schema di statuto dell'Associazione;
- b) di iscrivere nell'Associazione gli utenti di cui all'articolo 2, e di compilare i relativi ruoli;
- c) di riscuotere dagli utenti, avvalendosi della procedura e dei privilegi indicati nell'art. 4, la tassa d'iscrizione che sara' provvisoriamente fissata dal Ministro per l'economia nazionale;
- d) di promuovere, in conformita' alle norme statutarie, la costituzione degli organi amministrativi dell'Associazione;
- e) di provvedere all'organizzazione provvisoria dei servizi per l'adempimento dei compiti suindicati.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 13

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sara' determinata la data di costituzione dell'Associazione.

A decorrere dal 1° agosto 1927, restano abrogati gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla sicurezza pubblica ed i relativi regolamenti generali e speciali ed entrano in vigore le disposizioni del regolamento previsto dall'art. 1 del presente decreto.

A tale data cessano di funzionare di diritto le associazioni regionali fra gli utenti di caldaie a vapore ed i periti di cui agli articoli 44 e seguenti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691.

Le associazioni suindicate saranno poste in liquidazione, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, che fissera' il termine per il compimento di tale liquidazione. Questa avra' luogo secondo le norme statutarie, o, in difetto, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Ove la liquidazione non sia compiuta entro il termine fissato dal Ministro per l'economia nazionale, questi provvedera' alla nomina di un liquidatore, il quale procedera' alla liquidazione stessa in base alle norme che saranno stabilite, a deroga degli statuti e delle deliberazioni dell'assemblea, dal Ministro medesimo.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 14

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sara' regolata l'assunzione, da parte dell'Associazione, di agenti tecnici da scegliersi fra i direttori e gli agenti tecnici delle attuali associazioni fra gli utenti di caldaie a vapore e i periti di cui agli articoli 44 e seguenti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691, che abbiano i requisiti fisici e tecnici necessari.

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Capo III.

Norme concernenti la cessione, la sostituzione o l'impianto degli apparecchi per la combustione, dei generatori di vapore e dei motori termici.

Art. 15

La cessione, a qualunque titolo, di apparecchi per la combustione, di generatori di vapore e di motori termici, gia' usati, al fine di impiantarli ed esercirli nuovamente, e' subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio tecnico di cui all'art. 8.

Ove si tratti di apparecchi o motori che non rispondano alle moderne condizioni tecniche di rendimento, la cessione potra' essere fatta soltanto per utilizzazione come rottame. E' fatta eccezione per i generatori di vapore destinati al riscaldamento.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 16

Coloro che adoperano apparecchi per la combustione, generatori di vapore o motori termici per impianti fissi hanno l'obbligo di sostituire, entro il periodo massimo di 10 anni, tutti gli apparecchi, generatori e motori che, a giudizio del Consiglio tecnico e, tenuto conto delle ore annue probabili di funzionamento, abbiano un rendimento inferiore al 15 per cento a quello degli apparecchi, generatori e motori piu' moderni che siano in esercizio alla entrata in vigore del presente decreto o che siano posti in esercizio successivamente.

La stessa prescrizione vale per i generatori o motori usati per la marina mercantile. Per essi tuttavia si dovra' tener conto, caso per caso, delle condizioni e prestazioni delle navi, a giudizio di un Comitato speciale, del quale faranno parte due membri del Consiglio predetto e tre esperti in materia di motori per propulsione navale, nominati dal Ministro per le comunicazioni.

Un'apposita Commissione, nominata dal Ministro per le comunicazioni, esaminerà quali disposizioni tecniche potranno essere adottate perche' sia migliorato il rendimento delle locomotive a vapore in funzione, e perche' in quelle di nuova costruzione, tenuta presente la prestazione e le esigenze della pratica di esercizio, il consumo di carbone sia minimo e sia possibile l'utilizzazione totale o parziale delle qualita' migliori di combustibili nazionali.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 17

Entro lo stesso periodo di tempo di dieci anni:

a) dovranno essere sostituiti tutti gli apparecchi che per qualsiasi scopo utilizzino o trasformino combustibili, qualora il rendimento termico ed economico sia, a giudizio del Consiglio tecnico, inferiore del 15 per cento a quello degli apparecchi piu' perfezionati, il cui funzionamento sia gia' sanzionato dalla pratica, tenuto conto della utilizzazione dei sottoprodotti;

b) agli impianti che utilizzino combustibili, compresi quelli per produzione di energia elettrica che non siano di riserva, dovranno essere sostituiti altri che utilizzano per lo stesso scopo energia generata in impianti idro elettrici, qualora tale sostituzione sia tecnicamente ed economicamente conveniente;

c) il sistema di distillazione della legna a mezzo delle carbonaie dovrà gradualmente cessare per essere sostituito con i sistemi moderni, ambulanti o fissi, che raccolgono tutti i sottoprodotti.

Il Demanio forestale è autorizzato ad impiegare gli apparecchi predetti per la produzione diretta del carbone di legna nelle proprie foreste.

(4)((9))

AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1445, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1934, n. 2283, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla lettera e) dell'art. 17 del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1331, sono estese anche ai forni metallici senza ricupero di sottoprodotti".

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 18

Tutti i nuovi impianti per la utilizzazione o trasformazione di combustibili, o di generatori di vapore, o di motori termici atti a produrre potenza motrice per generazione di energia elettrica o per propulsione navale, dovranno soddisfare alle condizioni di rendimento più economico e migliori in relazione del progresso già sanzionato dalla pratica all'epoca dell'ordinazione.

Il Consiglio tecnico della Associazione nazionale per il controllo della combustione o rispettivamente il Comitato di cui all'art. 16, comma secondo, verificheranno se queste condizioni siano soddisfatte prima di concedere l'autorizzazione per l'impianto.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Capo IV.

Disposizioni penali.

Art. 19

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.

In tali casi può procedersi alla confisca dell'apparecchio.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 20

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

Nei casi di maggiore gravita' o di reiterazione delle violazioni, si applica altresì la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".

Art. 21

Il presente decreto entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Belluzzo - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato allo Corte dei conti, addi' 9 agosto 1926.

Atti del Governo, registro 251, foglio 29. - Coop

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".
